



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2011, proposto da:
Evolvere S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio,
Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il primo avvocato in
Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

Provincia di Nuoro;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara per
l'attuazione del piano annuale provinciale di formazione
professionale, annualità 2009/2010, provvedimento reso noto con la
nota prot. 27045 in data 21.11.2011, impugnata con il presente
ricorso unitamente ai verbali n. 1 in data 3.08.2011 e n. 2 in data
22.09.2011; solo ove occorra dell'avviso pubblico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott.
Gianluca Rovelli e udito l'avvocato Barberio per la ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla gara per la formazione professionale bandita dalla Provincia di Nuoro annualità 2009/2010. La gara era suddivisa in 13 lotti relativi ad altrettante figure professionali.

La ricorrente ha presentato domanda per tre distinti lotti. Per due lotti si è presentata in forma singola e per un lotto in raggruppamento temporaneo con la Cooperativa Progetto H.

La Commissione di gara ha deciso di non ammettere alla fase 2 di valutazione dei progetti la domanda della Ditta Evolvere s.r.l. sulla base degli artt. 6 e 7 dell'avviso di gara e 37 del d.lgs. 163 del 2006 che vietano la doppia partecipazione nella medesima gara.

La ricorrente ha proposto ricorso avverso l'esclusione argomentando nel senso che l'errore in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione starebbe nel considerare unica una gara che, invece, è relativa a 13 lotti distinti e autonomi.

Alla camera di consiglio del 14.12.2011 la domanda cautelare veniva accolta con ammissione della ricorrente al prosieguo della procedura.

Alla udienza pubblica del 22.2.2012 il ricorso veniva trattenuto per la

decisione.

Esso è fondato.

La controversia è, invero, di agevole soluzione e, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del codice del processo amministrativo, la sentenza può essere succintamente motivata.

E' agevole osservare che:

- 1) la ricorrente ha partecipato alla gara presentando domanda per tre distinti lotti;
- 2) per due lotti si è presentata in forma singola e per un terzo lotto si è presentata in raggruppamento temporaneo con la cooperativa progetto H;
- 3) il bando di gara, in sostanza, disciplinava 13 gare differenti come correttamente fatto rilevare dalla difesa della ricorrente la cui interpretazione delle norme di gara e dell'art. 37 del d.lgs. 163 del 2006 è del tutto condivisibile;
- 4) l'art. 37 comma 7 recita: "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale” (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2008, poi così modificato dall'art. 17 della legge n. 69 del 2009).

La disposizione sopra citata salvaguarda il principio della concorrenza evitando la contemporanea partecipazione alla gara di soggetti che - in quanto aspiranti all'esecuzione del medesimo contratto sotto la veste di diverse figure soggettive - si trovino nella condizione di finalizzare le proprie offerte ad indirizzare il risultato della gara (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 16 marzo 2010, n. 203).

In una gara come quella in esame, caratterizzata dalla sostanziale divisione dell'appalto in lotti, il bando di gara è da configurarsi quale atto ad oggetto plurimo e, precisamente, quale atto prescrivente l'indizione non di una gara per l'aggiudicazione di un appalto unico, ma di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l'aggiudicazione.

Il caso all'attenzione del Collegio che vede l'autonoma aggiudicabilità dei lotti risulta incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, è evidente che non ci si trova di fronte ad un

appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi è unicità della gara.

In definitiva, l'effettiva pluralità di gare non impediva ad un'impresa di partecipare in forma singola per determinati lotti e - nel contempo - in r.t.i. con un'altra impresa per un lotto diverso.

Il ricorso è, in conclusione, fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna la Provincia di Nuoro alle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000/00 (tremila/00) oltre I.V.A., C.P.A. e restituzione contributo unificato..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)